

STATUTO

ELPIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA NAZIONALE 270

Numero REA: RG - 108792

Codice fiscale: 01304200882

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto in data 16 giugno 2005, Rep. 18470/2054

STATUTO

"ELPIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita con sede in Modica la società cooperativa sociale denominata **"ELPIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

Durata

La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Norme Applicabili

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma

del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria alla risposta dei bisogni delle persone;
- b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, ecc..

Art. 5

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, in genere, attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative a favore di persone anziane, di malati di ogni genere, di persone giunte alla fase terminale della loro esistenza, di persone con handicap fisico,

psichico o sensoriale, di giovani in condizioni di disagio sociale, di persone in stato di emarginazione. A titolo esemplificativo:

- attività di assistenza sociale non residenziale a domicilio o presso la famiglia, la scuola o altre strutture pubbliche e private;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- organizzazione e gestione di soccorso sanitario e non, anche attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie nel campo della comunicazione;
- attività di assistenza sociale residenziale; organizzazione e/o gestione di centri socio-educativi, di riabilitazione, di accoglienza e socializzazione, quali comunità alloggio, comunità terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno, case famiglia, consultori, strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita, ecc.;
- gestione di strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e gruppi con il fine di favorire il turismo sociale, nonché organizzazione di gite, viaggi e soggiorni in località turistiche e termali, sempre

nell'ambito della realizzazione degli scopi sociali;

- attività di formazione volta alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

- attività di studio, ricerca e consulenza nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché promozione, organizzazione e/o gestione di seminari di studi, convegni e progetti vari nello stesso settore;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno, delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- realizzazione, pubblicazione e commercializzazione, in connessione con le attività suddette, di libri, periodici, notiziari informativi, ecc. sia con le modalità tradizionali che con l'ausilio di mezzi elettronici e telematici (ad esempio attraverso siti web).

b) svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di favorire l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate. In via prioritaria, ma non esclusiva, la cooperativa intende gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi i seguenti servizi:

- manutenzione di verde pubblico;

- pulizia e manutenzione di aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente;

- gestione, manutenzione, sorveglianza e custodia di impian-

ti sportivi, teatri, monumenti, siti di particolare interesse pubblico, altre strutture pubbliche e/o private;

- lettura contatori di acqua, metano, energia elettrica e relativa emissione e trasmissione agli utenti delle bollette;
- gestione di mense e attività ausiliarie ai servizi mensa;
- gestione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- gestione di servizi e/o eventi turistici, culturali, ricreativi, sportivi, musicali, artistici, teatrali;
- gestione di servizi di pubblica utilità in genere.

La cooperativa potrà formulare e/o realizzare, direttamente ovvero in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati, progetti che permettono di raggiungere lo scopo mutualistico mediante lo svolgimento coordinato di attività ricomprese sia nella lettera a) che nella lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381/91, come a titolo esemplificativo:

- progetti di interventi e servizi sociali che vedono tra i soggetti operatori proprio persone socialmente svantaggiate il cui inserimento, da un lato, è finalizzato al loro recupero sociale e/o alla loro autoaffermazione, in rapporto ovviamente alla tipologia di svantaggio, e dall'altro favorisce l'intervento sociale nei confronti di altre persone in stato di bisogno che mostrano lo stesso svantaggio (come nel caso di ex tossicodipendenti o ex alcolisti che vengono inseriti come operatori in centri di riabilitazione).
- progetti di interventi e servizi sociali che prevedono co-

me ultima tappa "del percorso di recupero" di soggetti appartenenti a determinate categorie svantaggiate l'inserimento degli stessi in un ambiente lavorativo, avendo riguardo alle loro effettive capacità lavorative, alle esperienze formative e lavorative pregresse, ecc..

L'organo amministrativo della cooperativa curerà la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo a) e b) ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni - concesse dalla vigente normativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste comunitarie, statali, regionali, degli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione sociale.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed

i limiti fissati dalla legge e dal regolamento approvato dall'assemblea.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Numero dei soci - ammissione

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Essi si dividono in: cooperatori, volontari, tecnici e speciali.

La procedura di ammissione dei nuovi soci, il contenuto delle domande di ammissione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 7

Soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori ordinari dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) Soci lavoratori ordinari dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

c) Soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91.

Art. 8

Soci volontari

Possono essere soci volontari le persone fisiche, in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere.

Art. 9

Soci tecnici

Possono inoltre essere ammessi nella cooperativa come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al

buon funzionamento" della stessa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10

Soci speciali

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa; in ogni caso devono essere soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge (5 anni), verrà fissata in appo-

sito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato (fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o se persona giuridica, scioglimento.

Art. 12

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-

gettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett.

a. 5;

b. diverso da quello subordinato:

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di la-

voro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 4) in qualità di socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 5) se socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del organo amministrativo;
- 10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- 11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- 12) senza giustificato motivo si rifiuti di instaurare il rapporto di lavoro.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal organo amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Art. 14

Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti

stessi.

Art. 15

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le frazioni della quota assegnate al socio ex art. 2545 sexies c.c. la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

Decesso del socio

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 17

Prescrizione dei diritti

I "soci cooperatori" deceduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 18

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-

versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa

del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 19

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 20

Requisiti dei soci sovventori

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 21

Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00).

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, c.c..

Art. 22

Acquisto della qualità di socio sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in de-

roga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23

Diritti dei soci sovventori

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso alla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno di volta in volta computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un sindaco effettivo nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanzia-

tori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

La delibera di emissione di cui all'art. 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 24

Obblighi dei soci sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25

Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di man-

cato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 26

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte della riserva divisibile.

Art. 27

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-

ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 28

Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna

del valore nominale di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00);

d) dalla riserva legale formata con le quote degli utili d'esercizio;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio;

g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, del codice civile.

Art. 29

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni (180 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei centoventi giorni (120 gg.) dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni (180 gg.).

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni - in via generale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a

ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alla lettera a), b) ed al punto c2) del successivo art. 31.

Art. 31

Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente punto 1), qualora in possesso dei soci operatori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 30 del presente statuto;

g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 32

Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa o dei Possessori di Strumenti finanziari non partecipativi;
- c) l'Organo Amministrativo;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 33

Convocazione

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sicilia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-

ta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 29 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 34

Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero

dei componenti il organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge e se comunque ritenuto opportuno, i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; ne delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 47 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in ma-

teria;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

12) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 35

Assemblea Straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del organo amministrativo: la fusione nei casi

previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative,
il trasferimento della sede sociale nel territorio del comune.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

Art. 36

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma in nessun caso con voto segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favore-

vole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 37

Interventi - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, ma il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Ogni socio sovventore persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito a norma del precedente articolo 23 del presente statuto.

Art. 38

Rappresentanza

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non

sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 39

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ed in assenza di entrambi da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40

Assemblee Speciali

Le Assemblee Speciali dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa o dei Possessori di strumenti finanziari non partecipativi, per le quali valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, sono convocate dall'organo amministrativo della cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi nei rapporti con la società.

SEZIONE II - Art. 41

Amministrazione

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un organo amministrativo composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il organo amministrativo è scelta tra i soci cooperatori, e tra questi è scelto il socio che eventualmente abbia comprovate competenze manageriali nella gestione delle imprese sociali.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti all'Organo amministrativo.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art. 42

Collegio Sindacale

Nomina - Composizione - Durata

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 34, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 43

Competenze e Riunioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabi-

le nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'organo amministrativo, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte, dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza

ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Art. 44

Controllo Contabile

Il controllo contabile potrà essere esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di Società di Revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il Revisore, o la Società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-

no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46

Devoluzione Patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

Art. 47

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Ancella Francesca

Cicero Pietro

Chiara Puccia

Annamaria Gozzo